Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 11

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — Roma - Mercoledì, 15 gennaio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1946



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 535.

**Ricostituzione dei comuni di Carzano, Castelnuovo, Ronchi, Telve, Telve di Sopra e Torcegno (Trento).**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 marzo 1928, n. 839;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Carzano, Castelnuovo, Ronchi, Telve, Telve di Sopra e Torcegno, aggregati con regio decreto 29 marzo 1928, n. 839, al comune di Borgo, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti Comuni ed il nuovo organico del comune di Borgo saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 29 marzo 1928, n. 839.

Al personale già in servizio presso il comune di Borgo, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1947*
*Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 38.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 536.

**Ricostituzione dei comuni di Bocenago, Caderzone, Baselga e Vigolo Baselga (Trento).**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 8 gennaio 1928, n. 56;
Visto il regio decreto 9 aprile 1928, n. 889;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Bocenago e Caderzone, aggregati a quello di Strembo con regio decreto 8 gennaio 1928, n. 56, e i comuni di Baselga e Vigolo Baselga, aggregati a quello di Terlago con regio decreto 9 aprile 1928, n. 889, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Bocenago, Caderzone, Baselga e Vigolo Baselga ed i nuovi organici dei comuni di Strembo e di Terlago saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Strembo e di Terlago, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

### Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *gennaio* 1947
*Atti del Governo, registro n.* 4, *foglio n.* 35. — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 537.

**Ricostituzione dei comuni di Villanova Canavese, Cossano Canavese e Tavagnasco (Torino).**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 24 novembre 1927, n. 2250;
Visto il regio decreto 17 gennaio 1929, n. 118;
Visto il regio decreto 7 marzo 1929, n. 448;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

### Art. 1.

Il comune di Villanova Canavese, aggregato a quello di Nole con regio decreto 24 novembre 1927, n. 2250, il comune di Cossano Canavese, aggregato a quello di Masino con regio decreto 17 gennaio 1929, n. 118, e il comune di Tavagnasco, fuso con i comuni di Cesnola, Montestrutto e Settimo Vittone nell'unico comune di Settimo Tavagnasco, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

### Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Villanova Canavese, Cossano Canavese e Tavagnasco ed il nuovo organico dei comuni di Nole, Masino e Settimo Tavagnasco saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Nole, Masino e Settimo Tavagnasco, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

### Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *gennaio* 1947
*Atti del Governo, registro n.* 4, *foglio n.* 39. — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 538.

**Ricostituzione dei comuni di Pella e Pogno (Novara).**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 giugno 1928, n. 1702;
Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

### Art. 1.

I comuni di Pella e di Pogno, fusi con il comune di San Maurizio d'Opaglio e con una parte del comune di Isola San Giulio nell'unico comune di Castelli Cusiani, in virtù del regio decreto 28 giugno 1928, n. 1702, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali fra i Comuni suindicati.

### Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Pella e di Pogno ed il nuovo organico del comune di Castelli Cusiani saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 28 giugno 1928, n. 1702.

Al personale in servizio presso il comune di Castelli Cusiani, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *gennaio* 1947
*Atti del Governo, registro n.* 4, *foglio n.* 36. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 539.
**Ricostituzione dei comuni di Torresina e Roascio (Cuneo).**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 22 marzo 1928, n. 812;
Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Torresina e Roascio, aggregati con regio decreto 22 marzo 1928, n. 812, al comune di Ceva, sono ricostituiti con le circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Torresina e Roascio ed il nuovo organico del comune di Ceva saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 22 marzo 1928, n. 812.
Al personale in servizio presso il comune di Ceva, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *gennaio* 1947
*Atti del Governo, registro n.* 4, *foglio n.* 37. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 dicembre 1946.
**Nomina del direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge approvato con il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;
Visto il decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, con il quale le funzioni di direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, furono affidate temporaneamente ad uno dei vice direttori generali dell'Istituto medesimo;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Il dott. Annetto Puggioni è nominato direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma.

Roma, addì 14 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre* 1946
*Registro Industria e commercio n.* 8, *foglio n.* 132. — IANNUZZI

**(31)**

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.
**Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Toscana.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;
Considerato che detto art. 2 istituisce presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile il Comitato regionale coordinamento trasporti con il compito di studiare i provvedimenti necessari per il migliore coordinamento dei mezzi di trasporto su

strada, rotaia, per via idrica interna, per via marittima ed aerea;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei membri di detto Comitato regionale coordinamento trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato regionale coordinamento trasporti della Toscana è composto come segue:

capo compartimento FF. SS. ing. Rissone Severo, in rappresentanza anche delle Ferrovie dello Stato - presidente;

ing. Baccaro Giovanni Battista - rappresentante Ispettorato compartimentale motorizzazione civile;

dott. Alfonso Giaccone, U.P.I.C., Firenze - rappresentante Ministero industria e commercio;

colonn. marina Carnino Michele, Compartimento marittimo Livorno - rappresentante Ministero marina mercantile;

ing. Bernieri Ugo, E.A.M., Firenze - rappresentante E.A.M.;

ten. Brighenti Aldo - rappresentante Ministero aeronautica.

Segretario: un funzionario tecnico designato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Firenze.

Le sedute del Comitato saranno tenute presso la sede del Compartimento ferroviario di Firenze.

Art. 2.

La competenza territoriale del Comitato regionale coordinamento trasporti della Toscana si estende alle provincie di Firenze, Apuania, Arezzo, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Siena e Grosseto.

Art. 3.

Per l'esame di determinate questioni possono essere costituite in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti, speciali sottocommissioni.

Roma, addì 16 dicembre 1946

*Il Ministro*: FERRARI

(204)

---

DECRETO MINISTERIALE dicembre 1946.

**Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Calabria.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Considerato che detto art. 2 istituisce presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile il Comitato regionale coordinamento trasporti con il compito di studiare i provvedimenti necessari per il migliore coordinamento dei mezzi di trasporto su strada, rotaia, per via idrica interna, per via marittima ed aerea;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei membri di detto Comitato regionale coordinamento trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato regionale coordinamento trasporti per la Calabria è composto come segue:

capo compartimento FF. SS. Reggio Calabria ing. Nicotera Antonino, in rappresentanza anche delle Ferrovie dello Stato - presidente;

ing. Quagliere Ernesto - rappresentante Ispettorato compartimentale motorizzazione civile;

dott. Giuseppe Amoruso, U.P.I.C., Catanzaro - rappresentante Ministero industria e commercio;

ten. colonn. marina Spinella Amedeo, Compartimento marittimo Reggio Calabria - rappresentante Marina mercantile;

ing. Vincenzo Calzona, Ufficio E.A.M. Catanzaro - rappresentante E.A.M.;

ten. A.A.R.S. Imbimbo Cosimo - rappresentante Ministero aeronautica.

Segretario: un funzionario tecnico designato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Catanzaro.

Le sedute del Comitato saranno tenute presso la sede del Compartimento ferroviario di Reggio Calabria.

Art. 2.

Il Comitato regionale coordinamento trasporti di Reggio Calabria si estende alle provincie di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria.

Art. 3.

Per l'esame di determinate questioni possono essere costituite in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti, speciali sottocommissioni.

Roma, addì 16 dicembre 1946

(205) *Il Ministro*: FERRARI

---

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

**Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per il Piemonte.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Considerato che detto art. 2 istituisce presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile il Comitato regionale coordinamento trasporti con il compito di studiare i provvedimenti necessari per il migliore coordinamento dei mezzi di trasporto su strada, rotaia, per via idrica interna, per via marittima ed aerea;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei membri di detto Comitato regionale coordinamento trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato regionale coordinamento trasporti per il Piemonte è composto come segue:

ing. Sofia Lucio, in rappresentanza anche dell'Ispettorato compartimentale motorizzazione civile presidente;

dott. Giacomo Frisetti, U.P.I.C., Torino - rappresentante Ministero industria e commercio;

capo compartimento FF. SS. ing. Savoia Amedeo - rappresentante FF. SS.;

ten. col. Roni Enrico, Compartimento marittimo Savona - rappresentante Ministero marina mercantile;

cap. A.A.R.S. Griggi Pietro - rappresentante Ministero aeronautica;

rag. Agosteo Enrico, E.A.M., Torino - rappresentante E.A.M.

Segretario: un funzionario tecnico designato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Torino.

Le sedute del Comitato saranno tenute presso la sede dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Torino.

Art. 2.

La competenza territoriale del Comitato regionale coordinamento trasporti del Piemonte si estende alle provincie di Torino, Alessandria, Aosta, Cuneo, Vercelli e Novara.

Art. 3.

Per l'esame di determinate questioni possono essere costituite in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti, speciali sottocommissioni.

Roma, addì 16 dicembre 1946

*Il Ministro*: Ferrari

(206)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1946.

**Nomina del rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana nel Comitato della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, con sede in Roma, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 23 della legge 10 giugno 1940, n. 653, concernente il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

Visti i decreti luogotenenziali 24 agosto 1944 e 21 settembre 1944 concernenti la nomina del commissario straordinario e del vice commissario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382, concernenti la sostituzione in commissioni od organi di enti dei membri di nomina o designazione sindacale;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1944 sulla ripartizione dei servizi;

Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1946, che ricostituisce il Comitato della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati;

Decreta:

Il dott. Raffaele Garofalo, direttore di Governo, quale rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana, è chiamato a far parte del Comitato della Cassa per il trattamento di richiamo degli impiegati privati con sede in Roma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Roma, addì 27 dicembre 1946

*Il Ministro*: D'Aragona

(37)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Esito del ricorso presentato da Pilla Nicola avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.**

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 45-946 decisioni — N. 143-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 7 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Pilla Nicola fu Tito e fu Salvi Concetta, nato a Campobasso il 26 febbraio 1879 e residente in Genova, corso Firenze n. 7, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

La Commissione

Visto e applicato l'art. 2, 1° capoverso del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Pilla Nicola contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 7 dicembre 1946

*La Commissione*
T. Cataldi - F. Polistina - A. Sciaudone

*Il segretario*: D. Curcio

(62)

**Esito del ricorso presentato da Caizzi Giulio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.**

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 47-946 decisioni — N. 65-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 9 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Caizzi Giulio, non meglio identificato, domiciliato in Napoli, via Andrea da Isernia n. 4, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

La Commissione

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Caizzi Giulio contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 9 dicembre 1946

*La Commissione*
T. Cataldi - F. Polistina - A. Sciaudone

*Il segretario*: D. Curcio

(64)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Agrigento a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946**

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Agrigento è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:
decreto interministeriale n. 4860 del 23 novembre 1946; importo del mutuo: L. 9.900.000.

(58)

**Autorizzazione al comune di L'Aquila a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946**

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di L'Aquila è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:
decreto interministeriale n. 5416 del 24 ottobre 1946; importo del mutuo: L. 15.000.000.

(59)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Foggia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946**

Con decreto interministeriale 2 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Foggia, di un mutuo di L. 35.480.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(84)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Palermo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946**

Con decreto interministeriale 12 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Palermo, di un mutuo di L. 64.116.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(85)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Brindisi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946**

Con decreto interministeriale del 9 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Brindisi, di un mutuo suppletivo di L. 3.703.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(86)

**Autorizzazione al comune di Occhiobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946**

Con decreto interministeriale 12 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Occhiobello (Rovigo), di un mutuo di L. 500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(87)

**Autorizzazione al comune di Sommatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946**

Con decreto interministeriale 24 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Sommatino (Caltanissetta), di un mutuo di L. 1.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(88)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Riassunto del provvedimento prezzi n. 84 del 31 dicembre 1946 riguardante il prezzo dei combustibili solidi.**

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi, n. 84 del 31 dicembre 1946, ha stabilito, facendo seguito alla circolare n. 79, quanto appresso a modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 44 del 7 marzo 1946.

1. - *Carbone estero.* — A decorrere dagli arrivi dei vapori nei porti di discarica o dei vagoni ai transiti di confine dopo le ore zero del 1° gennaio 1947, il prezzo rispettivamente cif o franco frontiera non sdoganato viene stabilito a tonnellata metrica come segue:

Antracite:
tout venant (per riscaldamento), L. 6.500;
polvere (duff), L. 4.500;
per elettrodi (Ruhr), L. 7.000.
Carboni da vapore:
tout venant, L. 5.000;
pezzatura (oltre 10 mm.), L. 5.500;
minuto (0 a 10 mm.), L. 4.500.
Carboni per officine gas:
americano, L. 3.500;
belga - polacco - Ruhr, L. 4.000.
Carboni per cokerie:
americano, L. 5.000;
belga - polacco - Ruhr, L. 5.500.
Carbone Arsa:
pezzatura (oltre 10 mm.), L. 4.600;
minuto (da 0 a 10 mm.), L. 4.000.
Coke di petrolio, L. 7.000.
Open cast inglese (cappellaccio di miniera), L. 4.000.
Coke (prezzi da precisare).

I prezzi di cui sopra sono applicabili anche alle cessioni che dalle ore zero del 1° gennaio 1947, verranno eseguite dalle scorte intangibili (a disposizione del Ministero dell'industria e del commercio) costituite presso i depositi privati o presso i depositi combustibili delle Ferrovie dello Stato.

Sui suddetti prezzi l'Ufficio centrale carboni applicherà il contributo già stabilito in L. 50 alla tonn.

Il prezzo del carbone nazionalizzato reso su vagone sarà calcolato tenendo conto:

dell'imposta generale sull'entrata sul prezzo cif aumentato del suddetto contributo di L. 50;

del 2 % di sfrido (riferito al prezzo cif maggiorato del contributo all'Ufficio centrale carboni e dell'imposta sull'entrata);

delle tasse doganali;

del compenso al grossista importatore, comprensivo di tutte le spese accessorie, in ragione del 2,70 % sul prezzo cif senza alcuna maggiorazione;

di una quota per spese di sbarco da fondo stiva a vagone fissata come appresso alla tonn. per i vari porti e che è soggetta a rendiconto:

Imperia, L. 310; Genova e Savona, L. 160; Savona per San Giuseppe di Cairo, L. 285; Venezia, L. 215; La Spezia, L. 155; Livorno, L. 410; Civitavecchia, L. 465; Bagnoli, L. 120; Napoli, L. 527; Torre Annunziata, L. 500; Salerno, L. 429; Reggio Calabria, L. 435; Messina, L. 370; Palermo, L. 490; Porto Empedocle, L. 190; Catania, L. 380; Taranto, L. 330; Brindisi, L. 405; Bari, L. 330; Ancona, L. 255; Cagliari, L. 300.

2. - *Carbone sardo sulcis.* — Con decorrenza dalle consegne effettuate dal 1° gennaio 1947 per le vendite franco miniera, o fob Sant'Antioco, o dagli arrivi dei vapori nei porti di discarica dopo le ore zero dello stesso primo gennaio, i prezzi del carbone sardo Sulcis vengono fissati come appresso:

pezzatura (oltre 10 mm.), franco vagone o automezzo miniera, L. 3.530 tonn.; fob Sant'Antioco, L. 3.800 tonn.; cif porti italiani, L. 4.600 tonn.;

minuto (da 0 a 10 mm.), franco vagone o automezzo miniera, L. 3.130 tonn.; fob Sant'Antioco, L. 3.400 tonn.; cif porti italiani, L. 4.200 tonn.

Per la fissazione del prezzo su vagone ai porti si terrà conto di uno sfrido del 3 % riferito al prezzo cif maggiorato del contributo all'Ufficio centrale carboni e dell'imposta sul-

l'entrata. Il compenso all'Ufficio centrale carboni, il compenso al grossista importatore e le spese di sbarco verranno invece addebitate nella stessa misura stabilita per il carbone estero.

3. - *Ligniti picee*:

lignite Ribolla e altre ligniti picee con potere calorifico non inferiore a 5.000 calorie:
- pezzatura (oltre 10 mm.), L. 4.700 alla tonn.;
- minuto (da 0 a 10 mm.), L. 4.300 alla tonn.;

ligniti picee con potere calorifero fino a 5.000 calorie:
- pezzature (oltre 10 mm.), L. 4.400 alla tonn.;
- minuto (da 0 a 10 mm.), L. 4.000 alla tonn..

I suddetti prezzi si intendono su mezzo di trasporto sul piazzale della miniera ed hanno vigore dalle consegne effettuate dal 1° gennaio 1947 in poi.

4. - *Ligniti xiloidi* (per merce pulita e vagliata).

I Categoria: ligniti dei bacini del Valdarno e di Morgnano, delle miniere di Montecastrilli (Terni), Fosso di Castellaccio (Frosinone) e ligniti similari.

I prezzi per tonnellata per le varie pezzature ed umidità sono i seguenti:

pezzatura (oltre 100 mm.), umidità fino a 32 %, L. 3.600; umidità da 32 % a 38 %, L. 3.300; umidità da 38 % a 50 %, L. 2.800;

pezzatura (da oltre 40 fino a 100 mm.), umidità fino a 32 %, L. 3.300; umidità da 32 % a 38 %, L. 3.000; umidità da 38 % a 50 %, L. 2.600;

pezzatura (da oltre 10 fino a 40 mm.), umidità fino a 32 %, L. 3.000; umidità da 32 % a 38 %, L. 2.700; umidità da 38 % a 50 %, L. 2.300;

minuto (da 0 a 10 mm.), umidità fino a 32 %, L. 1.600; umidità da 32 % a 38 %, L. 1.400; umidità da 38 % a 50 %, L. 1.150.

II Categoria: ligniti del bacino di Gualdo Cattaneo e delle miniere di Branca, Collazzone, Aspra, Massa Martana, Mercure, Pietrafitta e ligniti similari.

I prezzi per tonn. per le varie pezzature ed umidità sono i seguenti:

pezzatura (oltre 100 mm.), umidità fino a 32 %, L. 3.150; umidità da 32 % a 38 %, L. 2.900; umidità da 38 % a 50 %, L. 2.350;

pezzatura (da oltre 40 fino a 100 mm.), umidità fino a 32 %, L. 2.850; umidità da 32 % a 38 %, L. 2.600; umidità da 38 % a 50 %, L. 2.150;

pezzatura (da oltre 10 fino a 40 mm.), umidità fino a 32 %, L. 2.550; umidità da 32 % a 38 %, L. 2.300; umidità da 38 % a 50 %, L. 1.850;

minuto (da 0 a 10 mm.), umidità fino a 32 %, L. 1.300; umidità da 32 % a 38 %, L. 1.150; umidità da 38 % a 50 %, L. 850.

I suddetti prezzi s'intendono per merce caricata su mezzo di trasporto nel piazzale della miniera ed hanno vigore dalle consegne effettuate dal 1° gennaio 1947 in poi.

Per il trasporto delle ligniti con umidità superiore al 32 % restano immutate le disposizioni impartite dalla Direzione generale industria e miniere di questo Ministero.

L'attribuzione nella I Categoria di miniere non comprese nei bacini indicati sarà fatta dalla Direzione generale dell'industria e delle miniere di questo Ministero su richiesta della ditta interessata, in relazione ai risultati delle analisi sulle caratteristiche dei prodotti.

In ogni caso non saranno incluse nella prima categoria ligniti che, per la classifica fino al 32 %, abbiano sostanze inerti (umidità più ceneri) in misura superiore al 50 %.

5. - *Mattonelle di lignite*. — Con decorrenza dalle ore zero del 1° gennaio 1947, il prezzo delle mattonelle di lignite con potere calorifico di 5.000 calorie per merce su vagone o automezzo allo stabilimento, viene stabilito in L. 6.200 alla tonn.

6. - Il compenso per il grossista non potrà superare le L. 100 alla tonn. per le ligniti. Sia questo compenso, come quello per i grossisti importatori, stabilito come sopra è unico, così che qualora più ditte svolgano tale funzione per la stessa merce, il compenso unico deve essere ripartito fra di loro, con assoluto divieto di fare gravare sul consumatore un onere maggiore di quello previsto, anche se avvengano vari passaggi di merci fra grossisti.

7. - I prezzi di vendita dei combustibili solidi nei luoghi di consumo saranno stabiliti dai Comitati provinciali dei prezzi, sulla base delle disposizioni contenute nella presente circolare e tenendo conto delle spese di trasporto fino a destino.

Nel calcolo dei prezzi al consumo non potranno essere superati i seguenti limiti:

*a*) calo di viaggio - 2 % per il carbone estero e per il carbone Sulcis; 3 % per le ligniti;

*b*) calo di magazzino - 3 % per il carbone estero ed il carbone Sulcis; 5 % per le ligniti;

*c*) compenso locale per la distribuzione al consumo:

L. 230 alla tonn. per il carbone estero e il carbone Sulcis;

L. 180 alla tonn. per le ligniti.

Nel suddetto compenso non sono comprese le spese di scarico, magazzinaggio e ricarico su mezzo di trasporto da determinarsi localmente nei limiti indispensabili.

8. - *Torbe*. — I Comitati provinciali dei prezzi sono autorizzati a stabilire nell'ambito delle rispettive Provincie i prezzi delle torbe in relazione alle quotazioni come sopra fissate per gli altri combustibili.

9. - I prezzi stabiliti dai Comitati saranno comunicati a questo Ministero.

10. - I prezzi del coke metallurgico e del coke da gas saranno precisati con successiva circolare ed avranno decorrenza dal 14 gennaio prossimo.

(227)

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

## Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna

Con decreto Ministeriale 8 gennaio 1947, è stata ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna, attribuendo l'incarico presidenziale all'avv. Emanuele Emiliani.

(230)

# MINISTERO DEL TESORO

## Media dei cambi e dei titoli del 10 gennaio 1947 - N. 7

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,1625 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,6485 |
| Brasile | 5,45 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 100 — | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 27,78 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 35,55 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 86 — |
| Id. 3,50 % 1902 | 82,10 |
| Id. 3 % lordo | 68 — |
| Id. 5 % 1935 | 91,55 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 81,80 |
| Id. 5 % 1936 | 90,85 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,70 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 98,45 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 97,075 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 96,85 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 97 — |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 96,875 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 91,85 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 97,20 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 98,625 |
| Id. 5 % convertiti 1951 | 97,30 |

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.